



*Pensionskasse Coop  
Caisse de pension Coop  
Cassa pensione Coop*

Approvato il 07.06.2013  
In vigore dal 01.01.2014

# REGOLAMENTO D'ASSICURAZIONE 2014



I	TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3
II	PARTE GENERALE	5
	Art. 1 Denominazione e scopo	5
	Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP	5
	Art. 3 Principio	5
	Art. 4 Inizio dell'assicurazione	5
	Art. 5 Fine dell'assicurazione	5
	Art. 6 Obblighi della persona assicurata	6
	Art. 7 Obblighi dell'impresa affiliata	6
	Art. 8 Traffico tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP	6
	Art. 9 Traffico tra la persona assicurata e la CPV/CAP	6
	Art. 10 Vacanze non retribuite	7
	Art. 11 Assicurazione esterna	7
	Art. 12 Passaggio ad un'altra impresa affiliata	7
III	BASI E FINANZIAMENTO	8
	Art. 13 Forme assicurative	8
	Art. 14 Salario annuo determinante	8
	Art. 15 Salario assicurato	8
	Art. 16 Avere di vecchiaia	9
	Art. 17 Avere di eccedenza	9
	Art. 18 Avere supplementare	9
	Art. 19 Assicurazione complementare	10
	Art. 20 Accrediti di vecchiaia	10
	Art. 21 Accrediti supplementari della CPV/CAP	10
	Art. 22 Prestazione d'entrata	11
	Art. 23 Acquisto di prestazioni previdenziali	11
	Art. 24 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi	11
	Art. 25 Contributo ordinario	12
	Art. 26 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario	12
IV	PRESTAZIONI	13
	<b>Parte generale</b>	<b>13</b>
	Art. 27 Età di pensionamento	13
	Art. 28 Età tecnica di pensionamento	13
	Art. 29 Pagamento delle prestazioni	13
	Art. 30 Riduzione delle prestazioni in caso di sovrindennizzo	13
	Art. 31 Adeguamento delle prestazioni	14
	Art. 32 Prestazioni in capitale anziché di pensioni	14
	<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>14</b>
	Art. 33 Prestazioni di vecchiaia	14
	Art. 34 Pensionamento parziale	15
	Art. 35 Pensione ponte	15
	<b>Prestazioni d'invalidità</b>	<b>16</b>
	Art. 36 Prestazione d'invalidità	16
	Art. 37 Modifica del grado della pensione	16
	Art. 38 Esenzione dai contributi	16

	<b>Pensioni ai superstiti</b>	<b>17</b>
	Art. 39 Pensione vedovile	17
	Art. 40 Pensione per il convivente superstite	17
	Art. 41 Pensione al coniuge divorziato	18
	<b>Pensioni per figli</b>	<b>18</b>
	Art. 42 Pensioni per figli	18
	<b>Capitale al decesso</b>	<b>18</b>
	Art. 43 Capitale al decesso	18
<b>V</b>	<b>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA</b>	<b>19</b>
	Art. 44 Diritto alla prestazione di libero passaggio	19
	Art. 45 Importo della prestazione di libero passaggio	19
	Art. 46 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	20
	Art. 47 Pagamento in contanti	20
<b>VI</b>	<b>DIVORZIO E PROPRIETÀ D'ABITAZIONE</b>	<b>20</b>
	<b>Prestazioni collegate al divorzio</b>	<b>20</b>
	Art. 48 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	20
	<b>Promozione della proprietà d'abitazioni</b>	<b>20</b>
	Art. 49 Prelievo anticipato	20
	Art. 50 Costituzione in pegno	21
<b>VII</b>	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>	<b>22</b>
	Art. 51 Perito in materia di previdenza professionale	22
	Art. 52 Fondo per il miglioramento delle prestazioni	22
	Art. 53 Contributi dell'impresa affiliata al Fondo per il miglioramento delle prestazioni	22
	Art. 54 Fondo per casi pietosi	22
	Art. 55 Traffico monetario	22
	Art. 56 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario	22
	Art. 57 Liquidazione parziale	22
<b>VIII</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>23</b>
	Art. 58 Progressione ordinaria secondo art. 15 del regolamento d'assicurazione 1990	23
	Art. 59 Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP	23
	Art. 60 Diritti acquisiti garantiti	23
	Art. 61 Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo	23
	Art. 62 Pensionati dell'EPA	23
	Art. 63 Responsabilità e obbligo di segretezza	23
	Art. 64 Interpretazione del regolamento	23
	Art. 65 Lacune nel regolamento / Controversie	23
	Art. 66 Modifiche del regolamento	24
	Art. 67 Entrata in vigore	24
<b>IX</b>	<b>ALLEGATO I</b>	<b>24</b>

## I TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni:

<b>CPV/CAP</b>	CPV/CAP Cassa pensione Coop
<b>AVS</b>	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
<b>AI</b>	Assicurazione federale per l'invalidità
<b>LPP</b>	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>LFLP</b>	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>CO</b>	Codice svizzero delle obbligazioni
<b>CC</b>	Codice civile svizzero

2. Nel presente regolamento si fa uso soprattutto dei seguenti termini:

**Accredito di vecchiaia** L'accredito di vecchiaia (art. 20) è il contributo accreditato annualmente all'aver di vecchiaia individuale, insieme agli interessi. L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario assicurato e in base all'età.

**Accredito retroattivo** Gli accrediti retroattivi (art. 26) vengono riscossi in seguito all'aumento salariale annuo e hanno lo scopo di aumentare le prestazioni assicurate nella stessa proporzione dell'aumento salariale, nell'intento di salvaguardare il potere d'acquisto durante tutto il periodo d'assicurazione.

**Accredito supplementare** Gli accrediti supplementari (art. 21) sono eventualmente concessi all'inizio di un nuovo anno sulla base dell'importo dell'aver di vecchiaia al 31 dicembre dell'anno precedente. Essi sono concessi dal Consiglio di fondazione a secondo dell'andamento degli affari nell'anno precedente e alla situazione generale della CPV/CAP riguardo al reddito, agli accantonamenti e alle riserve.

**Assicurazione complementare** Di regola, l'assicurazione complementare (art. 19) è destinata a finanziare le pensioni ponte dal pensionamento all'inizio dell'obbligo di prestazione dell'AVS, secondo le regolamentazioni dell'impresa affiliata. Questa possibilità è offerta alle categorie di personale designate dall'impresa affiliata.

**Avere di eccedenza** Un avere di eccedenza risulta se, al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP, l'importo della prestazione di libero passaggio apporata è superiore all'importo necessario per acquisire una pensione del 65%. La parte eccedente della prestazione di libero passaggio è accreditata all'aver di eccedenza (art. 17) e all'insorgere di un even-

to assicurato, può essere utilizzata per aumentare le prestazioni, riscattata sotto forma di capitale o accreditata all'aver supplementare per finanziare la quota di accrediti retroattivi del collaboratore.

**Avere di vecchiaia** L'aver di vecchiaia (art. 16) è il capitale di risparmio individuale, accumulato fino al pensionamento di vecchiaia effettivo; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia. Per il calcolo delle prestazioni d'invalidità e ai superstiti durante il periodo attivo, è determinante l'aver di vecchiaia proiettato.

**Avere di vecchiaia LPP** Ai sensi dell'articolo 2, la CPV/CAP attua l'assicurazione obbligatoria introdotta dalla LPP. Questo implica anche un cosiddetto conto testimone, gestito parallelamente all'assicurazione CPV/CAP, nel quale figurano le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'aver di vecchiaia LPP è utilizzato per calcolare il minimo LPP e dimostrare l'attuazione corretta dell'assicurazione obbligatoria. Di regola, i valori della CPV/CAP superano le prestazioni della LPP. Queste ultime sono garantite dalla CPV/CAP.

**Avere di vecchiaia proiettato** Esso corrisponde all'aver di vecchiaia calcolato al tasso di proiezione fino all'età tecnica di pensionamento. Esso comprende l'aver di vecchiaia disponibile, gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età tecnica di pensionamento, compresi gli interessi calcolati al tasso di proiezione.

**Avere supplementare** L'aver supplementare (art. 18) è un avere di risparmio supplementare. Esso è destinato a compensare la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento prima dell'età tecnica di pensionamento. L'aver supplementare è ammesso a condizione che i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati e il grado di pensione dell'assicurazione completa ammonti al 65%.

**Impresa affiliata** Sono considerate imprese affiliate le aziende datrici di lavoro, con cui la CPV/CAP ha stipulato una convenzione di affiliazione.

**Contributo** Il contributo ordinario (art. 25) è composto dagli accrediti di vecchiaia, dal contributo relativo al rischio e dal contributo alle spese amministrative ed è calcolato sulla base del salario assicurato.

**Età di pensionamento** Di regola, l'età di pensionamento (art. 27) è situata fra i 58 e i 65 anni. Se il rapporto di lavoro termina in questo periodo, si possono chiedere le prestazioni di vecchiaia.

**Età tecnica di pensionamento** L'età tecnica di pensionamento (art. 28) è fissata al 65° compleanno. È determinante per la proiezione dell'aver di vecchiaia e per fissare le prestazioni relative al rischio. Non va confusa con l'età di pensionamento (art. 27).

- Forme assicurative** Le forme assicurative (art. 13) dipendono dalle regolamentazioni del datore di lavoro, basate sul diritto del lavoro. Non possono essere scelte liberamente, ma sono applicate rispettando i principi dell'eguaglianza di trattamento e della collettività ai sensi delle rispettive condizioni d'assunzione.
- Grado di pensione** Per grado di pensione applicato dalla CPV/CAP si intende la proporzione, espressa in percentuale, fra la pensione d'invalidità e il salario assicurato. È utilizzato come norma per limitare le possibilità d'acquisto.
- Interesse** Gli interessi sull'aver di vecchiaia sono menzionati nell'articolo 16 e nell'Allegato I. Gli interessi sull'aver di vecchiaia sono fissati annualmente dal Consiglio di fondazione.
- Interesse minimo LPP** È il tasso d'interesse prescritto dalla LPP sull'aver di vecchiaia LPP nel conto testimone. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale.
- Persona assicurata** Collaboratori (corrisponde al termine di «lavoratori» nel Codice delle obbligazioni) e pensionati assicurati presso la CPV/CAP.
- Persona assicurata attiva** Collaboratore assicurato presso la CPV/CAP.
- Prestazione d'entrata** Le prestazioni di libero passaggio apportate (art. 22), ovvero gli averi di previdenza derivanti da precedenti rapporti di previdenza che, con l'affiliazione alla CPV/CAP, devono essere trasferiti per legge dall'istituto di previdenza precedente alla CPV/CAP.
- Prestazione di libero passaggio** Per prestazione di libero passaggio (art. 45) o prestazione d'uscita si intendono i fondi di previdenza accumulati fino all'uscita dalla CPV/CAP che, di regola, devono essere trasferiti alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. In caso di uscita dopo il 58° compleanno e in mancanza di affiliazione ad una nuova cassa pensioni oppure a diritto di una indennità di disoccupazione, l'aver è automaticamente commutato in una pensione di vecchiaia corrispondente all'età di pensionamento.
- Sovrindennizzo** Per sovrindennizzo (art. 30) la CPV/CAP intende la parte di prestazioni (in particolare in caso di invalidità) che supera il salario riscosso prima del riconoscimento dell'invalidità. È calcolato tenendo in considerazione soprattutto le prestazioni di AI, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare.
- Tasso d'interesse tecnico** Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al tasso d'interesse applicato al riscatto degli obblighi previdenziali alla data di riferimento.
- Tasso di proiezione** Tasso d'interesse applicato per proiettare l'aver di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età tecnica di pensionamento.
3. Se non diversamente specificato, i nomi di persona menzionati nel presente regolamento sono sempre applicabili ad entrambi i sessi.
  4. La registrazione di un'unione domestica presso l'ufficio di stato civile, ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, è equiparata al matrimonio. Le persone che convivono in un'unione domestica registrata sono considerate coniugi. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è parificato al divorzio.

## II PARTE GENERALE

### Art. 1 Denominazione e scopo

1. La CPV/CAP Cassa pensione Coop è una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, art. 331 CO e art. 48 capoverso 2 LPP. La Fondazione con sede a Basilea è soggetta all'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di entrambi i cantoni di Basilea.
2. La CPV/CAP ha lo scopo di assicurare, conformemente allo statuto, i dipendenti delle imprese ad essa affiliate, nonché i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.
3. Il Regolamento d'assicurazione serve per adempiere alle disposizioni legali e contrattuali e stabilisce le norme per l'attuazione dell'assicurazione.
4. Esso disciplina i diritti e gli obblighi della CPV/CAP, delle imprese affiliate e delle persone assicurate presso la CPV/CAP.

### Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La CPV/CAP è un istituto di previdenza che gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. È iscritta nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di entrambi i cantoni di Basilea ai sensi dell'articolo 48 LPP. Di conseguenza, si impegna ad erogare in ogni caso le prestazioni minime fissate dalla LPP e dalle rispettive ordinanze.
2. Il piano di previdenza adottato dalla CPV/CAP è un cosiddetto «piano del primato dei contributi» ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

### Art. 3 Principio

1. L'affiliazione alla CPV/CAP è obbligatoria per tutti i collaboratori delle imprese affiliate, il cui salario annuo determinante supera quello minimo fissato dalla legge (soglia d'entrata LPP).
2. I collaboratori, il cui salario annuo determinante non raggiunge il salario minimo fissato dalla LPP, possono farsi assicurare facoltativamente.
3. Per i collaboratori parzialmente invalidi ai sensi dell'AI, la soglia d'entrata è ridotta proporzionalmente al diritto alla rendita dell'AI (conformemente al livello della rendita dell'AI).
4. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) i collaboratori che hanno firmato un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di tre mesi, in seguito rinnovato senza interruzioni, devono essere assicurati a partire dalla data di rinnovo del contratto di estensione del rapporto di lavoro;
  - b) nel caso di prolungamento del rapporto di lavoro della durata massima di tre mesi con un'interruzione inferiore a 3 mesi, l'obbligo assicurativo inizia a partire dal 4° mese di lavoro.

5. Sono esentati dall'assicurazione obbligatoria i collaboratori.
  - a) il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione AVS;
  - b) che sono assunti per un periodo limitato non superiore a tre mesi;
  - c) che esercitano un'attività accessoria, ma sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o svolgono un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
  - d) che ai sensi dell'AI sono considerati invalidi almeno al 70%;
  - e) che continuano ad essere assicurati presso un altro istituto di previdenza per il periodo di proroga del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a LPP.
6. La CPV/CAP può esentare dall'assicurazione obbligatoria i collaboratori che non hanno o presumibilmente non avranno un'occupazione duratura in Svizzera e che dispongono di una copertura assicurativa sufficiente all'estero, purché inoltrino una richiesta in tal senso alla CPV/CAP. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
7. Su richiesta dell'impresa affiliata, il Consiglio di fondazione può decidere di accordare ulteriori eccezioni, nel rispetto delle disposizioni della LPP.

### Art. 4 Inizio dell'assicurazione

1. La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il collaboratore comincia l'attività lavorativa in virtù dell'assunzione, ma comunque non prima del 1° gennaio successivo al 17° compleanno.
2. Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno o che coincide con lo stesso, la persona assicurata è coperta per i rischi di decesso e d'invalidità (assicurazione di rischio). A partire dal 1° gennaio successivo al 24° compleanno, sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

### Art. 5 Fine dell'assicurazione

1. L'assicurazione presso la CPV/CAP si estingue quando il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità, dal pensionamento di vecchiaia o dal decesso. Sono fatti salvi l'articolo 11 e l'articolo 37 capoversi 1 e 5.
2. La persona assicurata rimane assicurata per i rischi d'invalidità e di decesso durante il mese successivo alla fine del rapporto di previdenza, ma non oltre l'affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di lavoro. In ogni caso, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP si estingue dopo un mese.
3. Rimane fatto salvo l'articolo 26a LPP.

Art. 1

Art. 5

**Art. 6****Art. 6 Obblighi della persona assicurata**

1. Al momento dell'assunzione, la nuova persona da assicurare deve far trasferire alla CPV/CAP i propri averi di previdenza disponibili presso altri istituti di previdenza o di libero passaggio, informare la CPV/CAP sulla propria situazione previdenziale e fornire il conteggio dell'istituto di previdenza precedente.
2. La persona assicurata deve inoltre fornire i seguenti documenti e informazioni in modo veritiero:
  - a) tutti i rapporti rilevanti ai fini dell'assicurazione e in particolare i cambiamenti di stato civile;
  - b) tutti i suoi rapporti di previdenza e i rispettivi salari e redditi assicurati, qualora la persona assicurata attiva abbia più rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS superiori di dieci volte il limite massimo fissato nell'articolo 8 capoverso 1 LPP;
  - c) i beneficiari di una pensione devono fornire, su richiesta della CPV/CAP, un certificato di vita;
  - d) gli invalidi devono notificare spontaneamente e tempestivamente alla CPV/CAP le modifiche del grado d'invalidità, le indennità giornaliere percepite nel frattempo, nonché le pensioni e i redditi da lavoro percepiti da terzi;
  - e) la persona assicurata è tenuta a fornire, su richiesta, chiarimenti e informazioni di carattere medico che le saranno rilasciati dal proprio medico di famiglia ed eventualmente dallo specialista curante.
3. Per stabilire il diritto ad una pensione d'invalidità, la CPV/CAP può esigere una visita presso il suo medico di fiducia a proprie spese.
4. La CPV/CAP declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative nei confronti delle persone assicurate o dei loro superstiti che sia attribuibile alla violazione dei suddetti doveri. Se in seguito a tale violazione risultassero danni alla CPV/CAP, essa può rivalersi nei confronti della persona responsabile.
5. Se l'avente diritto non presenta tali documenti, la CPV/CAP può sospendere il pagamento delle prestazioni.

**Art. 7 Obblighi dell'impresa affiliata**

1. L'impresa affiliata ha i seguenti obblighi:
  - a) assicurare presso la CPV/CAP tutti i suoi collaboratori soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e della LPP;
  - b) notificare alla CPV/CAP in modo completo, corretto e tempestivo tutti i dati necessari all'attuazione dell'assicurazione e del conto testimone LPP, conformemente alle istruzioni impartite;
  - c) trasmettere immediatamente alla CPV/CAP le informazioni del collaboratore ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lett. a e b, unitamente ai dati di stato civile completi;

**Art. 12**

- d) far valere tutti i diritti alle prestazioni dei propri collaboratori nei confronti della CPV/CAP, tranne le mutazioni delle prestazioni correnti;
  - e) richiedere alla persona assicurata tutti i documenti da inoltrare alla CPV/CAP per la verifica del diritto alle prestazioni. Se l'impresa affiliata o l'avente diritto non presenta i documenti, la CPV/CAP può sospendere l'erogazione delle prestazioni;
  - f) esortare immediatamente la persona assicurata, alla fine del rapporto di lavoro, a fornire le informazioni necessarie all'utilizzo della prestazione di libero passaggio, nel rispetto dei termini necessari per un'uscita tempestiva dalla CPV/CAP e sull'apposito modulo messo a disposizione dalla CPV/CAP. Il modulo d'uscita deve essere inoltrato tempestivamente alla CPV/CAP.
2. L'impresa affiliata è responsabile nei confronti della CPV/CAP di tutti i danni arrecati alla CPV/CAP da informazioni incomplete o errate.
  3. Inoltre, si applicano gli obblighi ai sensi della convenzione di affiliazione.

**Art. 8 Traffico tra l'impresa affiliata e la CPV/CAP**

1. La CPV/CAP è autorizzata a regolamentare mediante disposizioni vincolanti lo scambio reciproco dei dati con l'impresa affiliata e a insistere sull'utilizzo degli appositi moduli.
2. Nei limiti delle possibilità, lo scambio dei dati fra l'impresa affiliata e la CPV/CAP si effettua di comune accordo per via elettronica.
3. La CPV/CAP mette gratuitamente a disposizione delle imprese affiliate tutti i documenti necessari all'attuazione dell'assicurazione nel quadro del presente regolamento e alla corrispondenza con le persone assicurate. Eventuali valutazioni e applicazioni informatiche eseguite appositamente su richiesta dell'impresa affiliata possono essere addebitate dalla CPV/CAP in linea con le tariffe del mercato.
4. Le informazioni generali, le disposizioni e le raccomandazioni alle imprese affiliate sono effettuate nel modo appropriato.

**Art. 9 Traffico tra la persona assicurata e la CPV/CAP**

1. La CPV/CAP adempie al proprio obbligo d'informazione nei confronti delle persone assicurate attive e dei beneficiari di pensioni nel seguente modo:
  - a) con l'invio alle persone assicurate attive di un certificato di previdenza personale, rilasciato per la prima volta al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito dopo ogni modifica del rapporto di assicurazione, ma comunque almeno una volta all'anno. Il certificato fornisce informazioni:
    - sul calcolo delle prestazioni assicurate;
    - sui dati rilevanti per il calcolo dei contributi dovuti;

- sulle informazioni necessarie all'applicazione delle leggi sul libero passaggio e sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
  - b) con l'invio ogni anno ai beneficiari di pensioni di:
    - una comunicazione sulle prestazioni previste;
    - una dichiarazione sulle pensioni percepite;
  - c) con una pubblicazione che informa adeguatamente le persone assicurate e i beneficiari di pensioni sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali di attualità;
  - d) con un sito Internet.
2. La persona assicurata riceve, su richiesta, informazioni e spiegazioni sui suoi diritti correnti e futuri direttamente dalla CPV/CAP.
  3. In caso di controversia tra la CPV/CAP e la persona assicurata si applica l'articolo 65, capoverso 3.

#### **Art. 10 Vacanze non retribuite**

1. In caso di vacanze non retribuite fino ad una durata di 12 mesi, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP è mantenuta al medesimo livello in vigore all'inizio delle vacanze.
2. I contributi relativi al periodo delle vacanze sono dovuti interamente con scadenza alla fine delle vacanze. Se i contributi sono unicamente a carico della persona assicurata, essi sono considerati come un deposito personale nel calcolo della prestazione d'uscita minima.
3. Se la persona assicurata rinuncia al pagamento dei contributi, l'aver di vecchiaia non viene ulteriormente alimentato e, alla fine delle vacanze, i contributi relativi al rischio sono dedotti dall'aver di vecchiaia.
4. Il pagamento dei contributi ai sensi del capoverso 2 alimenta ulteriormente l'aver di vecchiaia al livello attuale degli assicurati.
5. Le prestazioni assicurate relative al rischio corrispondono alle prestazioni fissate all'inizio delle vacanze.

#### **Art. 11 Assicurazione esterna**

1. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro con diritto alla prestazione di libero passaggio e in casi eccezionali motivati, la persona assicurata può prorogare il rapporto di affiliazione per una durata massima di 24 mesi alle medesime condizioni, purché non instauri un nuovo rapporto di previdenza altrove e non abbia ancora raggiunto la prima età di pensionamento regolamentare ammessa.
2. Per ottenere una proroga del rapporto assicurativo è necessario inoltrare una richiesta scritta e motivata alla direzione della CPV/CAP.
3. Se la direzione accetta la richiesta, la persona assicurata deve versare la totalità dei contributi (la sua quota e quella del datore di lavoro).

#### **Art. 12 Passaggio ad un'altra impresa affiliata**

1. Il passaggio di una persona assicurata da un'impresa affiliata ad un'altra è preso generalmente in considerazione al 1° giorno del mese.
2. Al passaggio, l'assicurazione completa è assunta senza variazioni. L'adeguamento dell'assicurazione a eventuali modifiche del contratto di lavoro viene effettuato successivamente.
3. La CPV/CAP calcola pro rata temporis i contributi dell'anno in corso per l'impresa affiliata precedente e quella nuova.
4. Gli accrediti retroattivi connessi con l'aumento del salario restano dovuti. La quota del datore di lavoro rimane presso il datore di lavoro precedente. Le quote non ancora dedotte dal salario della persona assicurata vengono trasferite alla nuova impresa affiliata e accreditate a quella vecchia.

#### **Art. 6**

#### **Art. 12**

## Art. 13

## III BASI E FINANZIAMENTO

**Art. 13 Forme assicurative**

1. Di comune accordo con la CPV/CAP, l'impresa affiliata sceglie la forma assicurativa determinante per i propri collaboratori, optando fra le seguenti possibilità di scelta:

	<b>Forma assicurativa N</b>	<b>Forma assicurativa B</b>	<b>Forma assicurativa K</b>
<b>Deduzione di coordinamento</b>	il 29% del salario annuo determinante	ai sensi della LPP	il 150% dell'importo di coordinamento LPP
<b>Limitazione del salario determinante</b>	il decuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il limite superiore secondo l'articolo 8 LPP	il decuplo del limite superiore secondo l'articolo 8 LPP
<b>Limitazione della pensione d'invalidità assicurata (all'affiliazione e in caso di acquisto)</b>	al 65% del salario assicurato	nessuna	al 65% del salario assicurato
<b>Avere di eccedenza (art.17)</b>	ammesso	non ammesso	ammesso
<b>Accrediti retroattivi</b>	di regola	nessuno	di regola

2. La forma assicurativa K vale per i salari annui determinanti per i quali il coordinamento del 29% del salario annuo determinante supera il 150% dell'importo di coordinamento LPP.
3. Il Consiglio di fondazione può approvare piani assicurativi diversi da quelli delle forme N, B e K, purché siano rispettati i principi della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 1 LPP. Il principio della collettività implica in particolare che l'intero effettivo del personale dell'impresa affiliata o una determinata categoria di personale dell'impresa affiliata definita secondo criteri oggettivi siano assicurati nella medesima forma assicurativa.
4. Le basi di calcolo delle prestazioni sono indicate nell'Allegato I.

**Art. 14 Salario annuo determinante**

1. Il salario annuo determinante corrisponde al salario determinante nell'ambito dell'AVS per l'anno in corso. Vanno tenute in considerazione le porzioni di salario di carattere abituale. Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno presso l'impresa affiliata, è

considerato il salario annuo determinante che riscuoterebbe in un anno intero.

2. Le perdite di salario per malattia, infortunio, maternità, servizio militare o civile non possono essere dedotte dal salario annuo determinante.
3. Non rientrano nel salario annuo determinante le quote di salario di carattere occasionale, come le gratifiche per anzianità, le indennità per lavoro straordinario, gli assegni per i figli e altre prestazioni analoghe contemplate nel presente regolamento. Sono inoltre determinanti le disposizioni convenute nel contratto di lavoro.
4. Il salario annuo determinante per le persone assicurate con retribuzione oraria corrisponde al salario soggetto alla contribuzione AVS dell'anno precedente (commutato eventualmente sull'arco dell'anno intero), tenendo conto delle variazioni già concordate per l'anno in corso.
5. Se non è possibile stabilire in anticipo il salario determinante, esso sarà fissato sulla base dell'ultimo salario annuo conosciuto. Saranno tenute in considerazione eventuali variazioni già concordate per l'anno in corso.
6. La CPV/CAP non assicura le quote di salario percepite da una persona assicurata presso un'impresa non affiliata alla CPV/CAP.
7. Il salario annuo determinante massimo è pari al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP (articolo 8 capoverso 1).

**Art. 15 Salario assicurato**

1. Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo di coordinamento corrispondente alla forma assicurativa. Il salario assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia.
2. Il salario assicurato è determinato per la prima volta all'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito al 1° gennaio di ogni anno. Generalmente, la CPV/CAP considera le variazioni di salario subentrate in corso dell'anno senza una modifica del grado di occupazione soltanto nell'anno successivo.
3. Una riduzione del salario annuo determinante e il conseguente adeguamento dell'assicurazione vengono notificati dalla CPV/CAP il primo giorno del mese successivo. La notifica può essere tralasciata se la persona assicurata e/o il datore di lavoro sono disposti a pagare il medesimo importo contributivo. Se il salario assicurato supera il salario AVS effettivo, l'assicurazione deve essere adeguata alla situazione effettiva al più tardi entro due anni.
4. In caso di riduzione del salario fino a un massimo del 50%, le persone assicurate tra 58 e 65 anni possono mantenere, su richiesta, l'assicurazione al livello del salario precedente.

## Art. 18

5. Per il finanziamento dei contributi del datore di lavoro in caso di proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo il capoverso 4 è necessario il consenso del datore di lavoro. In caso contrario, i contributi sono a carico della persona assicurata.
6. Se si verifica un evento assicurato dopo un aumento salariale che non era ancora stato notificato, la CPV/CAP è disposta ad assicurarlo ulteriormente alle condizioni ordinarie con effetto retroattivo. Oltre ai contributi sono dovuti anche eventuali accrediti retroattivi giunti a scadenza.

#### **Art. 16 Avere di vecchiaia**

1. Per ogni persona assicurata attiva o invalida viene costituito un avere di vecchiaia individuale. Compongono l'avere di vecchiaia:
  - a) le prestazioni di libero passaggio apportate, sempre che non siano attribuite all'avere di eccedenza
  - b) i depositi personali
  - c) gli accrediti di vecchiaia annuali
  - d) gli accrediti supplementari della CPV/CAP
  - e) gli accrediti retroattivi
  - f) i depositi effettuati per raggiungere un determinato obiettivo di prestazione al pensionamento di vecchiaia.
2. Le prestazioni di libero passaggio apportate e i depositi personali fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia vengono remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza.
3. I prelievi anticipati di promozione della proprietà d'abitazioni e i trasferimenti di prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio hanno come conseguenza una riduzione dell'avere di vecchiaia.
4. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione.
5. Alla fine dell'anno, il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse infrannuale che sarà applicato l'anno successivo. Alla fine dell'anno viene fissato il tasso d'interesse annuo per le persone assicurate attive al 31.12. Per determinare i tassi d'interesse, il Consiglio di fondazione osserva le prescrizioni legali. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP fruttano interessi almeno al medesimo tasso LPP prescritto dal Consiglio federale.

#### **Art. 17 Avere di eccedenza**

1. Se le prestazioni di vecchiaia e d'invalidità correnti nelle forme assicurative N e K superano l'importo di una pensione nella misura del 65% del salario assicurato in seguito alle prestazioni di libero passaggio apportate, la quota eccedente della prestazione di libero passaggio è contabilizzata come avere di eccedenza.
2. L'avere di eccedenza frutta gli stessi interessi dell'avere di vecchiaia. L'avere di eccedenza non è in alcun caso alimentato mediante accrediti di vecchiaia.

#### **Art. 13**

3. L'avere di eccedenza costituisce una parte della prestazione di libero passaggio ed è considerato nel calcolo delle prestazioni minime ai sensi della LPP. Non viene citato e considerato nel calcolo delle prestazioni assicurate durante il periodo attivo.
4. L'avere di eccedenza è utilizzato:
  - a) come accredito sull'avere di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro con diritto ad una prestazione di libero passaggio;
  - b) come prelievo di capitale o come base per una rendita all'età di pensionamento;
  - c) come prelievo di capitale conforme al grado della pensione in caso di disabilità;
  - d) come accredito sull'avere di vecchiaia prima di un acquisto con fondi propri ad un grado di pensione inferiore al 65%;
  - e) come accredito sull'avere di vecchiaia in caso di passaggio ad una forma assicurativa senza accredito retroattivo o a un datore di lavoro senza accredito retroattivo;
  - f) come capitale al decesso della persona assicurata attiva per i superstiti ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2.
5. Su richiesta della persona assicurata, l'avere di eccedenza può essere utilizzato:
  - a) per saldare la quota del lavoratore di eventuali accrediti retroattivi;
  - b) per permettere alla persona assicurata di acquistare l'obiettivo massimo di prestazione (grado di pensione del 65%) in caso di modifiche dell'importo di coordinamento, riduzione del tasso d'interesse o aumento del grado d'occupazione.

#### **Art. 18 Avere supplementare**

1. Una persona assicurata attiva può aprire un conto di risparmio supplementare in caso di pensionamento prima del 65° compleanno (avere supplementare). Esso ha lo scopo di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento prima del 65° compleanno. L'avere supplementare è alimentato mediante gli acquisti della persona assicurata ed eventuali attribuzioni. Esso frutta interessi pari a quelli accreditati sull'avere di vecchiaia della CPV/CAP.
2. Gli acquisti della persona assicurata possono essere accreditati all'avere supplementare unicamente se la persona assicurata ha raggiunto le prestazioni regolamentari complete.
3. Il deposito personale a favore dell'avere supplementare può ammontare al massimo alla differenza, scontata al momento dell'acquisto, fra l'avere di vecchiaia necessario per le prestazioni massime ai sensi dell'articolo 23, proiettato all'età tecnica di pensionamento, e l'avere di vecchiaia necessario per le medesime prestazioni al momento del pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 33. Rientrano nel calcolo le prestazioni di

#### **Art. 18**

**Art. 19**

- libero passaggio non apportate, nonché gli averi di eccedenza.
4. Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 27, l'importo massimo è determinato in base ad un pensionamento immediato. Al raggiungimento degli importi massimi dell' avere di vecchiaia e dell' avere supplementare, non vengono più effettuati accrediti sull' avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia non sono più dovuti.
  5. In caso di prelievo anticipato nel ramo di divorzio o della promozione della proprietà d' abitazioni, si utilizza in primo luogo l' avere supplementare e un eventuale avere di eccedenza, in seguito l' avere di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare l' avere di vecchiaia.
  6. L' avere supplementare diventa esigibile in caso di pensionamento, decesso o uscita. L' importo acquisito è corrisposto in aggiunta alle altre prestazioni definite dal presente regolamento.
  7. L' importo dell' avere supplementare è erogato come segue:
    - a) in caso di pensionamento: alla persona assicurata sotto forma di pensione di vecchiaia e/o di pensione transitoria temporanea al massimo fino al raggiungimento dell' età ordinaria di pensionamento AVS o di una somma in capitale (scelta della persona assicurata);
    - b) in caso di decesso di una persona assicurata: ai superstiti ai sensi dell' articolo 43 capoverso 2;
    - c) in caso di decesso di un beneficiario di una pensione transitoria: ai superstiti conformemente all' articolo 43 capoverso 2 nei limiti dell' importo rimanente, al momento del decesso, della quota di avere supplementare finanziata dalla persona assicurata;
    - d) in caso di invalidità: alla persona assicurata, sotto forma di una somma in capitale;
    - e) in caso di uscita: a favore della persona assicurata come parte della prestazione di libero passaggio.
  8. L' obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Le prestazioni in capitale sono commutate in pensioni equivalenti secondo il calcolo attuariale. L' eventuale parte eccedente è devoluta a favore della CPV/CAP.

**Art. 19 Assicurazione complementare**

1. Il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può concedere ad un' impresa affiliata, su richiesta, la possibilità di costituire un' assicurazione complementare per i suoi collaboratori assicurati. L' effettivo delle persone assicurate è fissato secondo criteri collettivi.
2. Il salario assicurato è di CHF 12'000. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi corrispondono ai tassi fissati agli articoli 20 e 25.

3. La persona assicurata ha diritto alle seguenti prestazioni dell' assicurazione complementare:
  - a) al pensionamento: la somma degli accrediti di vecchiaia con interessi è utilizzata per aumentare le prestazioni di vecchiaia o per finanziare una pensione transitoria al massimo fino al raggiungimento dell' età di pensionamento AVS.
  - b) in caso d' invalidità: corresponsione di una pensione complementare annua pari a CHF 7'800 e di una pensione per figli annua pari a CHF 1'950, che in caso di decesso della persona invalida è sostituita da una pensione per orfani dello stesso importo. Al decesso della persona invalida sorge inoltre il diritto ad una pensione vedovile pari a CHF 5'460;
  - c) in caso di decesso di una persona assicurata attiva: corresponsione di un capitale al decesso complementare unico, pari a 12 volte la pensione d' invalidità (CHF 93'600) ai superstiti ai sensi dell' articolo 43 capoverso 2;
  - d) in caso di decesso di un beneficiario di una pensione transitoria: una somma in capitale ai superstiti ai sensi dell' articolo 43 capoverso 2, calcolata in base alla differenza tra la quota dell' avere di vecchiaia dell' assicurazione complementare senza interessi finanziata dal lavoratore e le pensioni transitorie già utilizzate;
  - e) in caso di uscita: la somma dell' avere di vecchiaia con interessi; essa fa parte della prestazione di libero passaggio ai sensi dell' articolo 45.

**Art. 20 Accrediti di vecchiaia**

1. Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell' assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati al loro avere di vecchiaia.
2. L' importo degli accrediti di vecchiaia annui è fissato in percentuale del salario assicurato e in considerazione dell' età della persona assicurata. L' età corrisponde alla differenza fra l' anno in corso e l' anno di nascita.

Età	Accrediti di vecchiaia
25 – 31 anni	8.6%
32 – 41 anni	11.6%
42 – 51 anni	16.6%
52 – 65 anni	19.6%
65 – 70 anni	8.6%*

\* Se l' impresa affiliata decide di finanziare ulteriormente gli accrediti di vecchiaia.

**Art. 21 Accrediti supplementari della CPV/CAP**

1. La CPV/CAP può concedere alle sue persone assicurate attive accrediti supplementari con scadenza al 1° gennaio.

2. L'importo degli accreditati supplementari è fissato dal Consiglio di fondazione.
3. L'importo degli accreditati supplementari è fissato in percentuale dell' avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l' avere di eccedenza e l' avere supplementare si applica il medesimo tasso percentuale.

#### Art. 22 Prestazione d' entrata

1. Le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza devono essere trasferite quali prestazioni d' entrata alla cassa pensione. Il deposito con la data di trasferimento è accreditato all' avere di vecchiaia della persona assicurata attiva. Le prestazioni trasferite possono portare ad una pensione d' invalidità pari al massimo al 65% del salario assicurato al momento dell' acquisto. La parte della prestazione di libero passaggio trasferita che supera il suddetto importo è accreditata all' avere di eccedenza.
2. Di regola, le assicurazioni coordinate ai sensi della LPP o quelle che, in base alla pratica attuariale dell' impresa affiliata non sono rifinanziate mediante accrediti retroattivi e soggette alla limitazione indicata al capoverso 1. La direzione della CPV/CAP decide su eventuali eccezioni.
3. Se il trasferimento di tutte le prestazioni di libero passaggio non permette di raggiungere l' obiettivo pensionistico consistente in una pensione d' invalidità pari al 65% del salario assicurato, la persona assicurata attiva può acquistare prestazioni con depositi personali.

#### Art. 23 Acquisto di prestazioni previdenziali

1. La persona assicurata attiva può acquistare prestazioni di vecchiaia fino all' importo massimo consentito all' età tecnica di pensionamento solo se tutti gli averi del 2° pilastro sono stati trasferiti alla CPV/CAP. I depositi facoltativi possono essere effettuati soltanto se tutti i prelievi anticipati nel ramo della promozione della proprietà d' abitazioni sono stati rimborsati, ad eccezione dei depositi facoltativi effettuati dopo il 62° compleanno.
2. Inoltre la persona assicurata può acquistare ulteriori prestazioni di vecchiaia fino all' importo massimo ammesso per l' età tecnica di pensionamento (art. 18).
3. Per le persone assicurate provenienti dall' estero che non erano mai state affiliate ad un istituto di previdenza in Svizzera, l' importo d' acquisto annuo nei cinque anni successivi alla loro affiliazione ad un istituto di previdenza svizzero non deve superare il 20% del salario assicurato. Il periodo assicurativo trascorso presso un istituto di previdenza precedente è tenuto in considerazione nel calcolo del termine di scadenza di cinque anni.

4. Dall' importo massimo d' acquisto vanno dedotti gli eventuali averi del pilastro 3a che superano la somma, comprensiva d' interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire da 24 anni.
5. Le prestazioni derivate da un acquisto non possono essere riscattate sotto forma di capitale prima di un termine di scadenza di tre anni a partire dalla data dell' acquisto (nemmeno sotto forma di prelievo anticipato nel ramo della promozione della proprietà d' abitazioni).
6. I riacquisti in caso di divorzio sono esclusi dalle limitazioni specificate nei capoversi da 1 a 4 del presente articolo.
7. Prima dell' acquisto, la persona assicurata deve consegnare alla CPV/CAP una dichiarazione scritta in merito ai capoversi da 1 a 6, nonché gli eventuali documenti necessari.
8. Se il datore di lavoro finanzia interamente o parzialmente l' acquisto di prestazioni previdenziali, viene stipulata una convenzione tra la CPV/CAP, il datore di lavoro e la persona assicurata. Essa prevede in particolare che, in caso di uscita della persona assicurata entro 10 anni dall' acquisto, l' importo pagato dal datore di lavoro sia dedotto dalla prestazione di libero passaggio ai sensi dell' articolo 45, nella proporzione di 1/10 per ogni anno in meno rispetto ai 10 anni mancanti fino alla fine del rapporto di lavoro, calcolati a partire dalla data di entrata effettiva. Per le frazioni di anno, la deduzione è calcolata pro rata temporis. La parte non attribuita alla persona assicurata è considerata come riserva di contributi del datore di lavoro.

#### Art. 24 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi

1. L' obbligo contributivo inizia con l' affiliazione alla CPV/CAP e dura fino a quando la persona assicurata percepisce un salario, rispettivamente un' indennità sostitutiva diretta dall' impresa affiliata o da un' assicurazione esistente, tuttavia non oltre il godimento del diritto a prestazioni di vecchiaia o d' invalidità.
2. L' importo totale dei contributi ordinari è comunicato all' impresa affiliata all' inizio di ogni nuovo anno e va pagato in anticipo per un periodo di quattro mesi. I contributi delle nuove persone assicurate nel corso dell' anno diventano esigibili al momento della loro affiliazione alla CPV/CAP. Gli accrediti retroattivi sono dovuti al momento della prima fatturazione dei contributi.
3. Il contributo della persona assicurata è dedotto direttamente dal suo salario dall' impresa affiliata per conto della CPV/CAP. Se, in circostanze particolari, l' impresa affiliata deduce dal salario importi diversi da quelli dichiarati nei certificati della CPV/CAP, è necessario informare la CPV/CAP per permetterle di rettificare i conti dei contributi.

Art. 19

Art. 24

**Art. 25**

4. I contributi sono finanziati nella misura di 1/3 dal lavoratore e di 2/3 dal datore di lavoro.
5. Una ripartizione dei contributi diversa da quella indicata al capoverso 4 deve basarsi su un contratto stipulato in precedenza. Le spese complessive del datore di lavoro non possono essere inferiori a quelle delle persone assicurate.

**Art. 25 Contributo ordinario**

1. Il contributo ordinario è definito in percentuale del salario assicurato in considerazione dell'età della persona assicurata (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

Età	Accrediti di vecchiaia	Contributo di rischio	Contributo spese amm.	Contributi Totale
17 – 24 anni	0.0%	1.0% del salario AVS, globale	0.0%	1.0%
25 – 31 anni	8.6%	5.0%	0.3%	13.9%
32 – 41 anni	11.6%	5.0%	0.3%	16.9%
42 – 51 anni	16.6%	5.0%	0.3%	21.9%
52 – 65 anni	19.6%	5.0%	0.3%	24.9%
65 – 70 anni	8.6%	0.0%	0.3%	8.9%

2. I contributi annui all'assicurazione di rischio delle persone assicurate in età compresa tra 17 e 24 anni sono addebitati dalla CPV/CAP sotto forma di somma forfettaria. La somma dei salari annui AVS nel mese di dicembre dell'effettivo di persone con un'assicurazione di rischio è determinante per il calcolo dei contributi annui.

**Art. 26 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento del salario**

1. Hanno diritto agli accrediti retroattivi solo le persone assicurate, il cui datore di lavoro ha scelto una forma assicurativa con accrediti retroattivi (art. 13).
2. Per un diritto agli accrediti retroattivi la persona assicurata deve essere assicurata nella forma assicurativa corrispondente.
3. Il diritto ad un accredito retroattivo sorge al momento in cui viene notificato alla CPV/CAP un aumento salariale, sempre che la pensione d'invalidità assicurata della persona assicurata sia inferiore al 65% del salario assicurato.
4. Non rientrano negli accrediti retroattivi gli aumenti salariali dovuti ad un aumento del livello d'occupazione, a nuove indennità regolari considerate per la prima volta oppure ad una riduzione del coordinamento.

**Art. 30**

5. L'importo dell'accredito retroattivo è calcolato mediante la formula seguente:  
l'avere di vecchiaia al momento dell'aumento salariale moltiplicato per l'aumento percentuale del salario determinante.
6. Un eventuale accredito supplementare, concesso dalla CPV/CAP contemporaneamente all'aumento salariale, è dedotto dall'accredito retroattivo dovuto.
7. In base a disposizioni contrattuali differenti, per categorie di collaboratori definite mediante criteri obiettivi o per l'insieme dei collaboratori di un'impresa affiliata, si può convenire che in seguito all'aumento del salario siano versati accrediti retroattivi inferiori o che non ne vengano versati affatto.
8. Gli accrediti retroattivi sono dovuti al momento dell'aumento salariale.
9. Gli accrediti retroattivi sono finanziati per 1/3 dal lavoratore e per 2/3 dal datore di lavoro.
10. Una ripartizione degli accrediti retroattivi diversa da quella indicata nel capoverso 9 deve essere stipulata contrattualmente in precedenza. Le spese complessive del datore di lavoro non possono essere inferiori a quelle delle persone assicurate.

## IV PRESTAZIONI

### Parte generale

#### Art. 27 Età di pensionamento

1. Il pensionamento è ammesso fra il 58° e il 65° compleanno.
2. In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'impresa affiliata oltre il 65° compleanno, il pensionamento avviene al più tardi al 70° compleanno.

#### Art. 28 Età tecnica di pensionamento

1. L'età tecnica di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese successivo al 65° compleanno. L'età tecnica di pensionamento è determinante per il calcolo delle prestazioni relative ai rischi.

#### Art. 29 Pagamento delle prestazioni

1. La CPV/CAP eroga le sue prestazioni nel seguente modo:
  - a) le pensioni: mensilmente, posticipatamente alla fine di ogni mese;
  - b) le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, non prima comunque di aver ricevuto tutti i documenti richiesti per la verifica del diritto alle prestazioni.
2. Generalmente, il pagamento delle prestazioni previdenziali da parte della CPV/CAP è effettuato direttamente all'avente diritto, non in contanti. Il luogo di pagamento delle prestazioni è la sede della CPV/CAP. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
3. Se il trasferimento delle pensioni all'estero non può essere assicurato, in casi eccezionali la CPV/CAP può corrispondere una liquidazione unica in capitale pari al valore delle pensioni dovute. La conversione è effettuata conformemente alle basi attuariali della CPV/CAP. Si procede allo stesso modo quando vi sono indicazioni secondo cui l'avente diritto non adempie all'obbligo di informazione a causa del suo domicilio all'estero.
4. Se risulta che la CPV/CAP ha fissato prestazioni o contributi in modo errato, essa ha il diritto di effettuare la correzione necessaria con effetto immediato. La direzione decide su eventuali pagamenti retroattivi o richieste di rimborso di
  - a) prestazioni troppo elevate o troppo esigue o
  - b) contributi riscossi erroneamente.
5. Se la CPV/CAP è tenuta a corrispondere il pagamento dopo aver già trasferito la prestazione d'uscita ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, essa ha diritto alla sua restituzione, qualora risultasse necessaria per pagare le prestazioni ai superstiti o d'invalidità. In mancanza della restituzione, la CPV/CAP ridurrà le prestazioni ai superstiti e d'invalidità.

6. La CPV/CAP può esigere da una persona assicurata invalida o dai superstiti di una persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di una terza persona responsabile dell'invalidità o del decesso, fatta salva la surrogazione ai sensi della LPP. La CPV/CAP ha il diritto di sospendere l'erogazione delle sue prestazioni finché la cessione non sia stata effettuata.
7. Se l'AVS o l'AI riducono, ritirano o rifiutano una prestazione perché l'invalidità o il decesso della persona assicurata è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se la persona assicurata si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI, la CPV/CAP può ridurre le sue prestazioni nella misura appropriata.
8. Il diritto alle prestazioni della CPV/CAP non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel ramo della promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale.
9. I crediti ceduti dal datore di lavoro alla CPV/CAP possono essere compensati unicamente se si tratta di contributi che non sono stati dedotti dal salario.

#### Art. 30 Riduzione delle prestazioni in caso di sovrindennizzo

1. Una riduzione delle prestazioni regolamentari ad una persona invalida o ai superstiti sorge quando le prestazioni della CPV/CAP, unitamente alle prestazioni elencate al capoverso 2, superano il 100% del salario annuo assicurato presso l'impresa affiliata. Nel calcolo del massimale del 100% del salario annuo determinante, non si considerano eventuali sussidi per i figli e assegni analoghi.
2. Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:
  - a) le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
  - b) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
  - c) le prestazioni dell'assicurazione militare;
  - d) le prestazioni di assicurazioni sociali estere;
  - e) le prestazioni di altre assicurazioni, i cui premi sono stati finanziati almeno in ragione del 50% dal datore di lavoro;
  - f) gli eventuali pagamenti del salario da parte del datore di lavoro o le indennità sostitutive;
  - g) il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da una persona beneficiaria di prestazioni d'invalidità totale o parziale, quali le indennità giornaliere di disoccupazione o di maternità.
3. In caso di riduzione o di sospensione del grado d'invalidità e della rispettiva pensione d'invalidità durante il periodo di proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni, la riduzione adottata dalla CPV/CAP persiste solo

**Art. 25**

**Art. 30**

**Art. 31**

- fino a quando la persona assicurata è in grado di compensarla con il reddito supplementare.
4. Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non sono computati.
  5. Le prestazioni al coniuge superstite e orfani vengono cumulate.
  6. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni, perché l'evento assicurato è stato causato dall'avente diritto, le prestazioni delle summenzionate assicurazioni sono computate per intero nel calcolo del sovrindennizzo.
  7. Nel caso di riduzione delle prestazioni in seguito al prelievo di capitali della previdenza professionale nel ramo della promozione della proprietà d'abitazioni, sono determinanti le prestazioni che sarebbero dovute se la persona assicurata non avesse effettuato il prelievo.
  8. Per determinare un'eventuale sovrindennizzo, le prestazioni in capitale sono commutate in pensioni conformemente alle basi tecniche della CPV/CAP.
  9. Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS, le persone assicurate che fino ad allora beneficiavano di una pensione d'invalidità continuano a ricevere il coordinamento in ugual misura. Vengono conteggiate le prestazioni di assicurazioni sociali svizzere ed estere, di altri istituti di previdenza, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.
  10. In caso di riduzione delle prestazioni della CPV/CAP, la riduzione concerne tutte le prestazioni nella medesima proporzione.
  11. La riduzione sarà riveduta qualora le condizioni subissero una notevole variazione.
  12. L'eventuale quota delle prestazioni assicurate ma non erogate rimane alla CPV/CAP.

**Art. 31 Adeguamento delle prestazioni**

1. Le pensioni di vecchiaia, ai superstiti e d'invalidità della CPV/CAP vengono adeguate nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPV/CAP.
2. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno l'importo e il modo dell'adeguamento.
3. Un aumento percentuale delle pensioni comporta un aumento dei capitali di copertura.
4. Un aumento percentuale delle pensioni concesso facoltativamente può essere ridotto se diventa una misura necessaria per porre rimedio ad una sottocopertura della CPV/CAP.
5. Le imprese affiliate hanno inoltre la possibilità di erogare periodicamente o in un'unica volta prestazioni supplementari ai pensionati, sotto la propria responsabilità e a proprie spese.
6. Restano fatte salve le disposizioni sulle prestazioni minime definite dalla LPP.

**Art. 35****Art. 32 Prestazioni in capitale anziché di pensioni**

1. Al momento del pensionamento, ogni persona assicurata attiva può riscattare al massimo la metà del suo avere di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale.
2. All'età pensionabile, una persona assicurata la cui pensione di vecchiaia non supera il 10% della rendita di vecchiaia semplice massima AVS può chiedere una liquidazione in capitale dell'intero avere di vecchiaia.
3. Per le persone che percepiscono una pensione d'invalidità parziale, le presenti disposizioni si applicano alla parte attiva dell'assicurazione.
4. La richiesta di prestazione in capitale va inoltrata per iscritto alla CPV/CAP al più tardi sei mesi prima del pensionamento o del pensionamento parziale. A partire da questo termine la richiesta è irrevocabile. Le persone assicurate sposate devono presentare il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP può chiedere l'autenticazione notarile della firma del coniuge.
5. Se le pensioni annue della CPV/CAP non superano il 10% delle rispettive rendite minime AVS/AI, la liquidazione in capitale da parte della CPV/CAP avviene automaticamente.
6. Con il versamento dell'intero avere di vecchiaia, si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP. Con il versamento di una parte dell'aver di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP si estingue in proporzione.
7. Il versamento in capitale è ammesso solo al momento del pensionamento o del pensionamento parziale.
8. In caso di pensionamento parziale, il versamento in capitale è ammesso al massimo per due fasi del pensionamento parziale.
9. Fatto salvo l'articolo 23 capoverso 5.

**Prestazioni di vecchiaia****Art. 33 Prestazioni di vecchiaia**

1. Hanno diritto ad una prestazione di vecchiaia le persone assicurate, il cui rapporto di lavoro termina fra il 58° e il 65° compleanno. La prestazione di vecchiaia è corrisposta sotto forma di pensione o, previo preavviso, in parte sotto forma di capitale.
2. Sono escluse le persone assicurate che possono chiedere la prestazione di libero passaggio, ma continuano ad esercitare un'attività lucrativa e sono quindi assicurate presso un istituto di previdenza o sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.
3. La persona assicurata che continua a esercitare la propria attività lucrativa oltre il 65° compleanno presso un'impresa affiliata, rimane assicurata fino alla fine del rapporto di lavoro, ma in ogni caso non oltre il 70° compleanno.
4. Il versamento della pensione di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo alla fine del rapporto di lavoro e termina alla fine del mese in cui la persona assicurata decede.

5. La pensione di vecchiaia è calcolata moltiplicando l'ave-  
re di vecchiaia disponibile al momento in cui inizia il  
versamento della pensione per l'aliquota di conversi-  
one corrispondente all'età della persona assicurata.  
L'aliquota di conversione è la seguente:

Età	Tasso di conversione
58	5.22%
59	5.34%
60	5.46%
61	5.58%
62	5.70%
63	5.85%
64	6.00%
65	6.15%
66	6.30%*
67	6.45%*
68	6.60%*
69	6.75%*
70	6.90%*

\* In caso di proseguimento dell'attività remunerativa  
oltre il 65° compleanno.

Un mese di età corrisponde fino a 62 anni allo 0.010%  
e dal 62° compleanno allo 0.0125%.

#### Art. 34 Pensionamento parziale

1. A partire dal 58° compleanno, la persona assicurata  
può chiedere la corresponsione di una pensione di  
vecchiaia parziale, sempre che il suo grado di occu-  
pazione diminuisca almeno del 20% rispetto all'occu-  
pazione a tempo pieno. Il grado di pensionamento  
corrisponde alla riduzione del grado di occupa-  
zione.
2. In caso di pensionamento parziale, l'ave-  
re di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:
  - a) per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, la persona assicurata è considerata pensionata;
  - b) per l'altra parte, la persona assicurata è considerata una persona assicurata attiva.
3. Ad ogni ulteriore riduzione del grado di occupazione almeno del 20% dell'occupazione a tempo pieno, la persona assicurata può chiedere la corresponsione di una pensione di vecchiaia parziale supplementare.

#### Art. 35 Pensione ponte

1. Una persona assicurata che va in pensione dopo il 58°  
compleanno può chiedere alla CP/CAP la corresponsione di una pensione ponte a partire dalla data del pensionamento.

2. La pensione ponte viene corrisposta fino al decesso  
della persona assicurata o finché sorge il diritto  
ad una pensione dell'AI, al massimo comunque  
fino all'età ordinaria di pensionamento AVS della  
persona assicurata.
3. La persona assicurata può scegliere liberamente l'im-  
porto annuo della pensione ponte, sempre che non su-  
peri i due limiti seguenti:
  - a) la pensione ponte non può superare l'importo de-  
lla rendita di vecchiaia AVS che corrisponde all'ul-  
timo salario annuo intero;
  - b) l'importo della pensione ponte non può comporta-  
re, conformemente alla seguente tabella, una ridu-  
zione della pensione di vecchiaia che superi di un  
quarto la pensione di vecchiaia completa.

**Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia  
a partire dalla data del pensionamento in caso di  
corresponsione di una pensione ponte annua di  
CHF 1000.**

Durata del versamento fino all'età di pensionamento AVS	Riduzione a vita della pensione di vecchiaia
7 anni	333.00
6 anni	296.00
5 anni	256.00
4 anni	213.00
3 anni	166.00
2 anni	111.00
1 anno	60.00

4. Per le frazioni di anni, i tassi di riduzione sopraindicati  
sono calcolati tramite interpolazione lineare.
5. Se una persona beneficiaria di una pensione ponte  
decade prima di raggiungere il termine determinante  
per il conteggio della riduzione a vita o se sorge il di-  
ritto ad una pensione d'invalidità, le prestazioni ridot-  
te sono maggiorate della quota di copertura della pen-  
sione ponte non riscossa.
6. Se la CPV/CAP eroga una prestazione supplementa-  
re in caso di pensionamento anticipato nel ramo della  
regolamentazione della rispettiva impresa affilia-  
ta, il costo di tale prestazione è a carico dell'impresa  
affiliata.

**Art. 31**

**Art. 35**

**Art. 36****Prestazioni d'invalidità****Art. 36 Prestazione d'invalidità**

1. Se una persona assicurata è riconosciuta invalida dall'Al, viene considerata invalida anche dalla CPV/CAP, sempre che sia stata assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui si è verificata l'incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità. Salvo le decisioni dell'Al insostenibili evidenti.
2. Una persona assicurata che riscuote le prestazioni di vecchiaia prima di avere diritto alle prestazioni d'invalidità non è più riconosciuta come persona invalida.
3. Il diritto alla pensione d'invalidità della CPV/CAP sorge quando inizia il diritto alla rendita dell'Al. Esso si estingue quando terminano il diritto alla rendita dell'Al, rispettivamente la proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni, al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Da questo momento in poi, la persona assicurata ha diritto ad una pensione di vecchiaia dello stesso importo.
4. La CPV/CAP si riserva il diritto di non corrispondere la pensione d'invalidità fintanto che la persona assicurata percepisce un salario o le indennità sostitutive, il cui importo corrisponde almeno all'80% del suo salario e siano finanziate dall'impresa affiliata almeno del 50%.
5. Il grado d'invalidità della CPV/CAP è determinato in base al grado della pensione dell'Al. Il diritto ad una pensione d'invalidità sorge quando il grado della pensione corrisponde almeno al 40%. Il grado dell'assicurazione attiva risulta dalla differenza del grado della pensione rispetto al 100%.
6. L'importo della pensione d'invalidità completa corrisponde alla pensione di vecchiaia determinante al raggiungimento dell'età tecnica di pensionamento.
7. Il calcolo della pensione d'invalidità si basa sull'ultimo salario assicurato prima dell'invalidità e sull'aver di vecchiaia disponibile al momento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia e degli interessi che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata fino all'età tecnica di pensionamento, se avesse lavorato fino a quella data percependo il suo ultimo salario assicurato.
8. Nel caso d'invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il grado d'invalidità della CPV/CAP. La persona assicurata che percepisce una pensione d'invalidità parziale della CPV/CAP è considerata:
  - a) invalida per la quota di salario assicurato all'inizio dell'inabilità al lavoro che corrisponde alla percentuale della rendita Al;
  - b) attiva per la quota di salario assicurato che corrisponde al grado dell'assicurazione attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine del rapporto di lavoro.

**Art. 40**

9. Se la CPV/CAP è tenuta a versare prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida a seguito di un'infermità congenita o quando era ancora minorenne, ed era assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui l'incapacità di lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
10. Se la CPV/CAP è tenuta a versare un anticipo perché l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in modo definitivo e la CPV/CAP rappresenta l'ultimo istituto presso cui era affiliata la persona assicurata o se le prestazioni di altre assicurazioni sociali non sono ancora note o sono contestate, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in seguito risulta che la CPV/CAP non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

**Art. 37 Modifica del grado della pensione**

1. Se, in base ad una modifica del grado della pensione, sorge un altro diritto alla rendita dell'Al o se cambia il grado d'invalidità fissato dalla CPV/CAP, le prestazioni della CPV/CAP vengono adeguate in proporzione. Fatta eccezione per la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o revoca del diritto alla rendita dell'Al secondo l'articolo 26a LPP.
2. Se una persona parzialmente invalida non ha più diritto alla parte attiva dell'assicurazione presso la CPV/CAP e nel contempo la modifica del grado d'invalidità è di competenza della CPV/CAP, quest'ultima decide in base ai fatti.
3. Il calcolo dell'adeguamento dei diritti alla pensione di assicurati senza assicurazione attiva presso la CPV/CAP si basa sulle prestazioni minime d'invalidità stabilite dalla LPP.
4. In caso di revoca parziale o completa del diritto alla pensione si effettua un calcolo attuariale della prestazione d'uscita dovuta, considerando gli aumenti delle pensioni garantiti.
5. Il calcolo della prestazione d'uscita avviene al momento della revoca o della riduzione del diritto alla rendita dell'Al, rispettivamente alla scadenza della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni.

**Art. 38 Esenzione dai contributi**

1. Il diritto all'esenzione dai contributi inizia contemporaneamente al diritto alla pensione d'invalidità. Esso termina con l'estinguersi del diritto alla pensione dell'Al, rispettivamente alla fine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento al diritto delle prestazioni. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dai contributi è limitata alla parte di salario assicurato che dà diritto alla pensione d'invalidità.

2. Per le persone beneficiarie di prestazioni d'invalidità della CPV/CAP l'avere di vecchiaia continua ad essere alimentato per la quota che dà diritto alle prestazioni. Ciò avviene mediante un accredito calcolato nel momento in cui si estingue il diritto alla pensione o si riduce il grado della pensione presso la CPV/CAP. Questo accredito è calcolato in modo da ottenere, unitamente agli accrediti di vecchiaia assegnati alla persona assicurata e basati sul salario assicurato determinante all'inizio dell'erogazione delle prestazioni, una pensione assicurata che corrisponda all'importo della pensione di base precedentemente erogata e maggiorata degli aumenti della pensione (art. 31), effettuati dall'inizio dell'erogazione delle prestazioni della CPV/CAP.

#### Pensioni ai superstiti

##### Art. 39 Pensione vedovile

1. Al decesso di una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione se il coniuge superstite
  - a) deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio o
  - b) ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni o
  - c) ha già compiuto 45 anni, aveva notificato la sua convivenza prima del matrimonio e ha convissuto per almeno 10 anni, compresi gli anni di matrimonio.
2. Se il coniuge superstite non soddisfa le condizioni per riscuotere una pensione, ha diritto ad una liquidazione pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue o al capitale di decesso. In tal modo si estingue ogni altro diritto nei confronti della CPV/CAP.
3. L'importo annuo della pensione corrisponde:
  - a) al 70% della pensione d'invalidità corrente in caso di decesso della persona assicurata attiva;
  - b) al 70% della pensione d'invalidità corrente della persona assicurata deceduta;
  - c) al 70% della pensione di vecchiaia corrente della persona assicurata deceduta o
  - d) al 70% della pensione di vecchiaia dovuta nel mese del decesso, se la persona assicurata attiva deceduta aveva già compiuto 65 anni e non percepiva una pensione, perché era ancora attiva presso un'impresa affiliata;
  - e) alla pensione vedovile secondo il minimo LPP, se sussiste il diritto ai sensi del capoverso 1, lett. a) e se il figlio non è figlio della persona assicurata deceduta avente diritto ad una pensione per i figli.
4. La pensione vedovile viene ridotta se la persona assicurata ha contratto il matrimonio dopo il 60° anno d'età e il partner è di oltre 15 anni più giovane della persona assicurata deceduta. La riduzione è pari al 2% del suo importo per ogni anno che eccede di oltre 15 anni la suddetta differenza di età. Questo taglio della pensione viene ridotto di 1/15 per ogni anno intero di durata del matrimonio o della convivenza comprovata.
5. Il diritto alla pensione inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata e termina alla fine del mese in cui il coniuge superstite decede o si risposa.
6. Se il coniuge superstite si risposa ha diritto ad una liquidazione unica, pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue, con la quale si estinguono i suoi diritti nei confronti della CPV/CAP.

**Art. 36**

##### Art. 40 Pensione per il convivente superstite

1. Al decesso di una persona assicurata non sposata, il convivente superstite ha diritto alle prestazioni per il convivente superstite, sempre che sia stato designato in vita dalla persona assicurata come avente diritto alla pensione per il convivente e soddisfi le condizioni indicate al capoverso 2.
2. Il coniuge superstite ha diritto ad una pensione se
  - a) deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune o
  - b) ha già compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  - c) non è sposato o non convive in un'unione domestica registrata (con la persona assicurata o con un'altra persona);
  - d) non ha legami di parentela con la persona assicurata ai sensi dell'articolo 95 CC;
  - e) l'unione domestica è stata contratta prima del sopraggiungere di un evento di previdenza.
3. Il riconoscimento di una pensione vedovile presuppone un avviso scritto e firmato da entrambi i partner, corredato delle seguenti informazioni e documenti:
  - a) dati personali di entrambi i partner, tra cui la data di nascita e lo stato civile;
  - b) copie dei documenti d'identità di entrambi i partner;
  - c) certificato di residenza del domicilio comune.
4. La CPV/CAP deve essere informata sullo scioglimento di una convivenza precedentemente notificata.
5. L'importo della pensione per il convivente superstite corrisponde ad una pensione vedovile conforme al minimo previsto dalla LPP. In ogni caso viene corrisposta unicamente una pensione per il convivente superstite.
6. Se si verifica un caso di previdenza, il convivente superstite deve far valere i propri diritti entro 6 mesi dal decesso, fornendo le seguenti prove:
  - a) certificati di stato civile di entrambi i partner;
  - b) certificato di residenza del domicilio comune;
  - c) prova dell'esistenza di un figlio comune (atto di stato civile);
  - d) attestazione dell'autorità competente sul mantenimento del figlio comune

**Art. 40**

**Art. 41**

7. Il diritto alla pensione sorge al decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite decede, si sposa o convive nuovamente.
8. Non ha diritto ad una pensione per il convivente superstite il convivente notificato come tale che riscuote già prestazioni per i superstiti da un istituto di previdenza o dal 1° pilastro o che ha già riscosso le prestazioni sotto forma di capitale.
9. In casi di manifesta ingiustizia, la direzione della CPV/CAP decide, su richiesta del convivente superstite, sull'assegnazione delle prestazioni.

**Art. 41 Pensione al coniuge divorziato**

1. Al decesso di una persona assicurata divorziata, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto alle prestazioni, a condizione che:
  - a) abbia diritto ad una pensione o ad un'indennità in capitale anziché di una pensione vitalizia in virtù della sentenza di divorzio e
  - b) abbia almeno 45 anni oppure abbia uno o più figli a carico e
  - c) sia stato sposato con la persona assicurata deceduta per almeno 10 anni.
2. L'importo della pensione è pari all'assegno di mantenimento di cui è privato e ammonta al massimo all'importo della rendita vedovile minima secondo la LPP.
3. La prestazione al coniuge divorziato è ridotta delle prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare dall'AVS/AI.
4. Il diritto alla pensione inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata e si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite decede, si risposa o non riscuoterebbe più l'assegno di mantenimento.
5. Il versamento di una pensione al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite o quelli del convivente superstite della persona assicurata deceduta.

**Pensioni per figli****Art. 42 Pensioni per figli**

1. I beneficiari di una pensione d'invalidità o di vecchiaia della CPV/CAP hanno diritto ad una pensione per figli per ognuno dei loro figli.
2. Quando una persona assicurata decede, ciascun figlio ha diritto ad una pensione per figli.
3. Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli secondo il Codice civile svizzero, nonché i figli accolti a scopo di affiliazione, al cui mantenimento la persona assicurata contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente.
4. Il diritto alla pensione per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della pensione d'invalidità o di vecchiaia, oppure al decesso della persona assicura-

ta, e si estingue alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni.

5. Per i figli che sono in formazione o invalidi almeno del 70%, il diritto alla pensione per figli si estingue alla fine degli studi o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese in cui compiono il 25° compleanno.
6. L'importo della pensione è così composto:
  - a) 25% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente, se la persona assicurata è invalida o pensionata;
  - b) 25% della pensione d'invalidità assicurata, se la persona assicurata deceduta era attiva;
  - c) 25% della pensione di vecchiaia dovuta per il mese del decesso, se la persona deceduta aveva già compiuto 65 anni, era ancora attiva presso l'impresa affiliata e non percepiva una pensione;
  - d) 25% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente, se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata.

**Capitale al decesso****Art. 43 Capitale al decesso**

1. Allorché una persona assicurata attiva decede senza che sorga il diritto a prestazioni ai superstiti, è dovuto un capitale al decesso.
2. Ne hanno diritto i superstiti della persona assicurata, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
  - a) il coniuge superstite;
  - b) in sua mancanza: i figli della persona assicurata aventi diritto alla pensione per figli;
  - c) in loro mancanza: il convivente superstite ai sensi dell'articolo 40;
  - d) in sua mancanza: le persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente;
  - e) in loro mancanza: i figli non aventi diritto alla pensione per figli.

La ripartizione del capitale al decesso fra i vari aventi diritto sopra indicati è effettuata in parti uguali. L'ordine di precedenza non può essere modificato.
3. Gli aventi diritto devono far valere il loro diritto presso la CPV/CAP entro 12 mesi dal decesso della persona assicurata. Le parti del capitale al decesso non versate rimangono alla CPV/CAP.
4. Non hanno diritto al capitale al decesso le persone che, ai sensi del capoverso 2 lettere c. e d, riscuotono già una pensione ai superstiti di un istituto di previdenza o che hanno riscosso una prestazione in capitale corrispondente.
5. Il capitale al decesso è pari all'importo più elevato dei due importi seguenti:
  - a) il 50% della pensione d'invalidità annua assicurata al momento del decesso, se la persona deceduta aveva già compiuto 65 anni ed era ancora attiva presso

**Art. 45**

l'impresa affiliata: il 50% della pensione di vecchiaia calcolata fino alla fine del mese del decesso;

- b) la somma degli accrediti di vecchiaia e degli accrediti retroattivi finanziati personalmente, delle prestazioni di libero passaggio apportate e degli acquisti personali, senza interessi.
6. Se i figli della persona deceduta aventi diritto alla pensione per figli hanno diritto al capitale di decesso, il costo del finanziamento delle pensioni per figli ai sensi dell'articolo 42 sono dedotti dal capitale di decesso secondo il capoverso 5. Il conteggio avviene secondo le basi attuariali.

## V RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA

**Art. 41**

### **Art. 44 Diritto alla prestazione di libero passaggio**

1. Hanno diritto alla prestazione di libero passaggio:
  - a) le persone assicurate attive nell'assicurazione completa dopo la risoluzione del rapporto di lavoro senza il sopraggiungere di un evento assicurato;
  - b) le persone assicurate dopo una revoca parziale o totale della pensione d'invalidità;
  - c) le persone assicurate, la cui pensione d'invalidità è stata ridotta o aumentata in seguito alla riduzione del grado della rendita e alla scadenza della proroga provvisoria del rapporto assicurativo e di mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Dopo il 58° compleanno non sussiste più il diritto ad una prestazione d'uscita, bensì subentra il pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 33. Sono escluse le persone assicurate che continuano a esercitare la propria attività lucrativa o che sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione. In caso contrario, hanno diritto entro al massimo 6 mesi alla prestazione di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo all'uscita.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile alla fine del rapporto di lavoro e da quella data frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la CPV/CAP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da quella data è dovuto l'interesse di mora legale ai sensi della LPP.
4. Per il passaggio da un'impresa affiliata all'altra si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

### **Art. 45 Importo della prestazione di libero passaggio**

1. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile alla fine del rapporto di lavoro, maggiorato di eventuali prestazioni d'uscita ai sensi degli articoli da 17 a 19 del presente regolamento d'assicurazione.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP, cioè alla somma delle prestazioni di libero passaggio apportate e degli acquisti comprensivi degli interessi, a cui si aggiungono i contributi della persona assicurata e un aumento del 4% per ogni anno successivo al 20° compleanno (al massimo 100%). Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo fissato dalla LPP.
3. Gli eventuali accrediti retroattivi (art. 26) non ancora dedotti dal salario sono compensati con la prestazione di libero passaggio.
4. In ogni caso, la persona assicurata ha diritto almeno all'aver di vecchiaia LPP.

**Art. 45**

**Art. 46****Art. 46 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio**

1. La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro conformemente alle informazioni fornite dalla persona assicurata.
2. Se la persona assicurata non è più affiliata ad un altro istituto di previdenza, deve comunicare alla CPV/CAP se intende utilizzare la sua prestazione di libero passaggio per aprire un conto di libero passaggio o per stipulare una polizza di libero passaggio.
3. Se la persona assicurata non fornisce le informazioni richieste entro 6 mesi dall'uscita dalla CPV/CAP, si applicano le disposizioni della LFLP.

**Art. 47 Pagamento in contanti**

1. Sotto riserva dell'articolo 23, capoverso 5 la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio
  - a) se lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein;
  - b) se intraprende un'attività remunerativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
  - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo della persona assicurata in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro.
2. Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'AELS, dove continua ad essere soggetta a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, il minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non può essere versato in contanti.
3. Se la persona assicurata è sposata, il pagamento in contanti è possibile solo con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
4. La CPV/CAP ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

**Art. 50****VI DIVORZIO E PROPRIETÀ D'ABITAZIONE****Prestazioni collegate al divorzio****Art. 48 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**

1. Se a seguito della sentenza di divorzio, la CPV/CAP è tenuta a trasferire interamente o parzialmente la prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, le prestazioni previdenziali disponibili e le prestazioni che ne risultano sono ridotte di conseguenza. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'aver di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l'aver di vecchiaia minimo LPP, vengono ridotti in proporzione.
2. La persona assicurata può riacquistare interamente o parzialmente l'importo trasferito in qualsiasi momento.

**Promozione della proprietà d'abitazioni****Art. 49 Prelievo anticipato**

1. Salvo l'articolo 23 capoverso 5, le persone assicurate attive possono chiedere il prelievo anticipato dei loro fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al 62° compleanno. La persona assicurata deve fornire le prove pertinenti.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
4. Fino al 50° compleanno può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata aveva diritto a 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere richiesto una sola volta ogni 5 anni.
6. Se sono soddisfatte le condizioni per il prelievo anticipato, la CPV/CAP ha un termine di scadenza di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, la CPV/CAP può negare qualsiasi prelievo destinato a rimborsare i prestiti ipotecari oppure differirne il termine di versamento e limitarne l'importo; la CPV/CAP informerà la persona assicurata a cui limita o nega il pagamento sull'entità e la durata di applicazione del provvedimento.

7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali disponibili e delle prestazioni che ne risultano. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l' avere di vecchiaia. Gli averi dell'assicurazione complementare possono essere prelevati unicamente con il consenso del datore di lavoro. Gli altri conti, compreso l' avere di vecchiaia minimo LPP, vengono ridotti in proporzione.
8. La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, tuttavia solo fino al compimento del 62° compleanno, fino all'insorgere di un altro evento di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. Indipendentemente dall'età, la persona assicurata deve rimborsare il prelievo anticipato effettuato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni se vende o cede diritti di partecipazione economicamente equivalenti ad una vendita della sua proprietà d'abitazione. Se al decesso della persona assicurata non è dovuta nessuna prestazione, gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.
11. Il prelievo anticipato è tassato come una prestazione in capitale della previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può esigere il rimborso delle imposte pagate.
12. Inoltre, si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

#### **Art. 50 Costituzione in pegno**

1. Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il diritto alle loro prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al compimento del 62° compleanno.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP ha il diritto di esigere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.
4. Fino al 50° anno d'età, l'intera prestazione di libero passaggio può essere costituita in pegno. In seguito, può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto al 50° anno d'età.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la CPV/CAP deve esserne informata per iscritto.
6. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento

nel ramo di divorzio necessitano del consenso scritto del creditore pignoratorio.

7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

**Art. 46**

**Art. 50**

## Art. 51

## VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**Art. 51 Perito in materia di previdenza professionale**

1. Visto il regolamento d'organizzazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP designa un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
2. Il perito controlla periodicamente che:
  - a) l'istituto di previdenza offra in ogni momento la sicurezza di poter soddisfare i propri impegni;
  - b) le disposizioni attuariali regolamentari sulle prestazioni e il finanziamento corrispondano alle prescrizioni legali.
3. Il perito presenta al Consiglio di fondazione della CPV/CAP raccomandazioni concernenti in particolare:
  - a) il tasso d'interesse tecnico e le ulteriori basi tecniche;
  - b) le misure da intraprendere in caso di sottocopertura.
4. Se il Consiglio di fondazione non segue le raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale e rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto di previdenza, egli avvisa l'autorità di vigilanza.

**Art. 52 Fondo per il miglioramento delle prestazioni**

1. Mediante i contributi delle imprese affiliate ed eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per il miglioramento delle pensioni (nel senso di un accantonamento tecnico).
2. Il Consiglio di fondazione decide sull'utilizzo dei capitali accumulati nel Fondo.

**Art. 53 Contributi dell'impresa affiliata al Fondo per il miglioramento delle prestazioni**

1. Per tutte le persone assicurate attive, ad eccezione delle persone assicurate nell'assicurazione di rischio, ogni impresa affiliata versa nel Fondo per il miglioramento delle prestazioni un contributo annuo supplementare pari all'1.3% dei salari assicurati.
2. La somma dei salari assicurati dichiarata all'inizio di ogni nuovo anno determina l'importo del contributo. I contributi diventano esigibili ai sensi dell'articolo 24.

**Art. 54 Fondo per casi pietosi**

1. Conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per casi pietosi (nel senso di un accantonamento tecnico).
2. Le prestazioni dal Fondo per casi pietosi possono essere erogate a persone assicurate presso la CPV/CAP e ai loro familiari e superstiti, come pure a persone loro vicine, se venissero a trovarsi involontariamente in difficoltà finanziarie.

3. Su richiesta della direzione della CPV/CAP, la commissione d'assicurazione decide sull'erogazione delle prestazioni, sulla loro forma e sul loro importo.

**Art. 55 Traffico monetario**

1. Il traffico monetario è svolto da una banca designata dalla CPV/CAP. Gli accrediti e gli addebiti sono effettuati dalla CPV/CAP direttamente sul conto dell'impresa affiliata. Restano fatte salve le disposizioni legali.

**Art. 56 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario**

1. I provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario sono disciplinati nel regolamento sulle misure di risanamento.

**Art. 57 Liquidazione parziale**

1. La liquidazione parziale è definita nel regolamento sulla liquidazione parziale.

## VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 58 Progressione ordinaria secondo art. 15 del regolamento d'assicurazione 1990

1. Alle persone assicurate ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, lo stesso garantisce una pensione di vecchiaia che tiene conto della futura progressione annua dell'1% del salario assicurato.
2. La CPV/CAP garantisce alle persone assicurate attive una pensione di vecchiaia annua a partire dal primo giorno del mese successivo al loro 64° compleanno, il cui importo è almeno pari all'importo della pensione di vecchiaia assicurata ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, calcolata alla data di riferimento 1° gennaio 1995.
3. Salve le disposizioni dell'articolo 60.

### Art. 59 Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP

1. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, le persone assicurate attive della precedente assicurazione speciale (AK, BK) e della vecchia assicurazione LPP (tariffe precedenti A, B, C e D ai sensi del regolamento d'assicurazione 1981), al pensionamento possono richiedere, invece della pensione di vecchiaia assicurata, il pagamento dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. Tale richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla CPV/CAP almeno 6 mesi prima del pensionamento. Per le persone assicurate sposate è necessario il consenso scritto del coniuge. La CPV/CAP può chiedere un'autenticazione notarile della firma del coniuge.

### Art. 60 Diritti acquisiti garantiti

1. Riguardo all'importo dei diritti acquisiti garantiti è determinante la situazione assicurativa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 alla data di riferimento del 1° gennaio 1995.
2. Se eventi successivi, quali l'adeguamento delle prestazioni assicurate in seguito alla futura evoluzione del salario e/o alla riduzione del grado di occupazione o a un prelievo anticipato dell'aver previdenziale nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni oppure nel caso di pagamenti decisi per disposizione giudiziaria in caso di divorzio, non permettono più di raggiungere gli importi garantiti, la garanzia decade.
3. Nel caso di una riduzione dell'assicurazione in seguito a invalidità parziale, i diritti acquisiti garantiti si limitano proporzionalmente alla parte attiva rimanente.
4. Ogni riduzione è definitiva.

### Art. 61 Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo

1. Se l'applicazione delle disposizioni transitorie e del normale piano di previdenza porta a conflitti d'obiettivo, la CPV/CAP impone il principio della parità di trattamento e evita l'ottenimento di vantaggi ingiustificati in caso di riaffiliazioni, rimborsi dei prelievi anticipati nel ramo della promozione della proprietà d'abitazioni, riattivazioni e altri procedimenti che, con l'applicazione del presente regolamento, potrebbero comportare un rinvio immediato o temporale delle prestazioni.

### Art. 62 Pensionati dell'EPA

1. Per i pensionati entrati collettivamente dalla CP EPA (beneficiari di pensioni di vecchiaia e d'invalidità), le pensioni vedovili assicurate corrispondono tuttora al 60%, le pensioni per figli assicurate al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente.

### Art. 63 Responsabilità e obbligo di segretezza

1. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPV/CAP rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
2. Le persone menzionate al capoverso 1 devono mantenere il segreto assoluto su tutti i fatti e tutte le informazioni confidenziali riguardanti le persone assicurate e i beneficiari di pensioni, in particolare sulle condizioni personali, finanziarie e di salute di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni. Restano vincolate a questo obbligo di segretezza anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

### Art. 64 Interpretazione del regolamento

1. Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Se le versioni non concordano o se sorgono incertezze sulla loro interpretazione, fa stato il testo in tedesco.
2. Sull'interpretazione del regolamento decide il Consiglio di fondazione della CPV/CAP.

### Art. 65 Lacune nel regolamento / Controversie

1. Su questioni non trattate nel presente regolamento decide la direzione della CPV/CAP ai sensi delle disposizioni legali.
2. Per i conteggi non contemplati esplicitamente nel presente regolamento si applicano le basi tecniche.
3. Se le controversie fra la CPV/CAP, le imprese affiliate e gli aventi diritto non possono essere risolte in modo amichevole, la decisione spetterà ai tribunali cantonali competenti nel domicilio svizzero del convenuto o nel luogo in cui risiede l'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 51

Art. 65

**Art. 66****Art. 66 Modifiche del regolamento**

1. Basandosi sull'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione della CPV/CAP può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
2. Salvo l'articolo 56, nessuna eventuale modifica può influenzare i diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai beneficiari di pensioni.

**Art. 67 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Esso sostituisce il regolamento d'assicurazione entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (compreso l'Allegato I entrato in vigore il 1° gennaio 2012).
3. Le prestazioni della CPV/CAP già in corso al 1° gennaio 2014 non sono toccate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**IX ALLEGATO I**

Le basi per il calcolo dei contributi e delle prestazioni sono elencate nell'Allegato I, aggiornato ogni anno e consultabile al sito [www.cpvcap.ch](http://www.cpvcap.ch).



**CPV/CAP**  
**Cassa pensione Coop**  
**Dornacherstr. 156**  
**Casella postale 2550**  
**4002 Basilea**

Telefono 061 336 67 78  
Fax 061 336 74 25  
E-mail [info@cpvcap.ch](mailto:info@cpvcap.ch)  
[www.cpvcap.ch](http://www.cpvcap.ch)